

**ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
DI TERNI**


COPIA AUTENTICA

Atto notaio CERULO NICIANO
del 8.5 2000 rep. n. 10807

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
Via Aulo Pompeo n. 4 - TERNI
Tel/Fax n. 0744/425492
e-mail: archivionotarile.terni@giustizia.it

Repertorio n. 110.807

Raccolta n. 36691



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno otto del mese di maggio in Terni nel mio studio (08-05-2000).

Innanzi a me Dott. Luciano Clericò Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, sono presenti i signori:

- CARNEVALI Pierluigi nato a Terni il 4 maggio 1963, domiciliato in Terni Vocabolo Case Sparse di Torre Orsina n. 25, agente di Pubblica Sicurezza, cod.fiscale CRN PLG 63E04 L117C;

- RUTILI Roberta nata a Terni il 26 ottobre 1963, domiciliata in Terni Vocabolo Case Sparse di Torre Orsina n. 25, dottore commercialista, cod.fiscale RTL RRT 63R66 L117V;

- MICHIORRI Nicla nata a Terni il 9 dicembre 1963, domiciliata in Terni Via Mentana n. 50, avvocato, cod.fiscale MCH NCL 63T49 L117W.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata "LO SCOIATTOLO", con sede in Terni Viale Benozzo Gozzoli n. 2.



UFFICIO DELLE ENTRATE DI TERNI

Liquidate 1280000


Reg. al n° Vol. 161 Mod. 19 MAG 2000

adef IL DIRETTORE

DIRIGENTE AMM. VO (ROMEO RAG. MELCHIORRE) UFFICIO AREA (Fascicolo Autografo)

di cui L. per imp. Ip. INVIM e L. per n° al leg. e L. per n° al leg.

674



ARTICOLO 2

L'associazione ha lo scopo di collaborare per le adozioni e le adozioni a distanza, intendendosi con ciò ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale e tutte le altre attività ad esse connesse meglio descritte nell'art. 1 dello statuto, composto di n. 20 articoli, che approvato dalle parti e da queste e da me Notaio sottoscritto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3

A comporre il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre anni vengono nominati i signori:

- Carnevali Pierluigi, Presidente;
- Michiorri Nicla, Vice Presidente;
- Rutili Roberta, Segretario-Tesoriere.

ARTICOLO 4

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'Associazione è stabilita dall'assemblea.

ARTICOLO 5

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione se si considerasse necessario e conveniente presso le Autorità competenti e quella intesa all'acquisto da parte dell'Associazione medesima della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Consiglio Direttivo è data facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che ve-

missero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto con l'allegato ai comparenti quali a mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come appresso.

Consta di un foglio ed occupa due pagine intere e quanto della presente.

675

REPERTORIO L. 300

CARTA BOL. L. 20.000


SOTTIFAZIONE L. 3000

ONORARIO L. 80.000

ARCHIVIO L. 8.000

TOTALE L. 111.500

Luigi Anzi
Michele Michon
Roberto...
Luigi...



4

677



STATUTO

Costituzione - sede - scopi

Allegato "A" al
Rep. n. 110807/36691

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "LO SCOIAT-
TOLO". E' un'Associazione internazionale di aiuti umanitari e
cooperazione.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è costituita con lo scopo sociale di collabo-
rare per le adozioni e le adozioni a distanza, intendendosi
con ciò ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini
dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti,
organizzazioni o persone legalmente operanti nel paese di
provenienza dei minori, nel rispetto dei principi della leg-
ge, sostenendo giuridicamente, psicologicamente e socialmente
la coppia adottante e l'inserimento dell'adottato.

L'associazione è costituita per operare nel campo degli aiuti
nazionali ed internazionali dal punto di vista culturale, sa-
nitario, socio economico ed umanitario.

L'Associazione si impegna a partecipare ad attività di promo-
zione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso a-
zioni di cooperazione allo sviluppo anche in collaborazione
con le organizzazioni non governative e di attuazione del
principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale dei
Paesi di provenienza dei minori.

L'associazione si propone inoltre:
di sviluppare l'attività sociale, qualora la consistenza fi-

all'...istrato
19 MAG 2000
al n° 272



678

5



nanziaria lo consenta, tramite donazioni in genere, pubblica-
zione di studi ed eventuali ricerche, seminari, corsi di ag-
giornamento professionale, cicli di conferenze e quanto al-
tro verrà ritenuto opportuno per conseguire gli scopi del-
l'associazione;

Dei

- di svolgere le seguenti attività disbrigo di pratiche pres-
so le Ambasciate, gli uffici Consolari ed altri Enti, tradu-
zioni giurate; trasporto missive, piccoli oggetti, medicinali
ecc. a mezzo degli associati; assistenza ed organizzazione
di viaggi ed ogni altra attività simile, connessa o collegata
che necessita agli associati,



Messa M. Di

- di fornire agli associati informazione economica, legisla-
tiva e sociale anche tramite stampa, radiotelevisione e comu-
nicazione informatica.

L'associazione si propone di coordinare e collaborare con al-
tre realtà culturali con scopi affini.

Alberto

L'associazione non ha e non opera pregiudiziali discrimina-
zioni nei confronti dei propri associati e delle persone che
ad essa si rivolgono, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso.

Art.2 - La sede sociale è ubicata in Italia a Terni: Viale Be-
nozzo Gozzoli n. 2 e potrà istituire sedi locali ovunque
verrà reputato opportuno e nelle modalità stabilite dal rego-
lamento interno.

Art.3 - L'associazione ha durata illimitata; salvo sciogli-

6

679



mento ex art.11 del presente statuto.

Art.4 - L'associazione è costituita da soci: i soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vicepresidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego, all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota annuale una tassa di iscrizione; deve, inoltre, depositare in segreteria n. 2 fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti:

- fotocopia passaporto od altro documento di identità;
- fotocopia codice fiscale;

qualora l'aspirante socio desideri intraprendere con l'asso-

ciazione la procedura di adozione di un minore anche la fotocopia della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge 184/83.

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

1. soci fondatori;

2. soci ordinari;

3. soci sostenitori;

4. soci onorari.


a) Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori in un numero variabile da 2 a 5, per il primo triennio di vita dell'associazione potranno far parte del Consiglio Direttivo salvo singola espressa rinuncia.

b) Sono soci ordinari coloro che avendo presentata domanda di ammissione sono accettati dal Consiglio Direttivo e pagano regolarmente la quota annuale di iscrizione, con rinnovo tacito anno per anno salvo revoca da ambedue le parti.

Possono far parte altresì associazioni o enti che possono contribuire alla diffusione delle finalità tipiche dell'Associazione.

In tal caso dovranno nominare un loro legale rappresentante.

c) Sono soci sostenitori coloro che partecipano alle inizia-





tive dell'associazione, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali, detti soci non sono tenuti a pagare la quota associativa annua.

d) Sono soci onorari quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Art.5 - I soci fondatori e ordinari hanno pari diritto a partecipare alla vita sociale e a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea.

Art.6 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

Il consiglio Direttivo può escludere il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente escluso senza necessità alcuna di delibera da parte del

Roberto Padella

Michela



Luigi

consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della esclusione.

Art.7 - Il socio può:

dimettersi con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo;

Art.8 - La quota di iscrizione annua e relativa modalità di pagamento viene fissata di anno in anno dall'Assemblea dei soci. Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative

b) dai contributi di persone, gruppi ed Enti pubblici e Privati


c) da sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio Direttivo e permessa dalla legge.

Art.9 - Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Tutti i soci purché maggiorenni e non sospesi per morosità o per altri gravi motivi hanno:

- diritto di voto in seno all'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria;

- diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali, qualo-



10

683



ra il socio abbia una anzianità di affiliazione di almeno ventiquattro mesi ed abbia effettivamente svolto attività all'interno dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;

Art.11 - L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

a) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: una per esaminare ed approvare il rendiconto annuale dell'attività di gestione ed una per approvare il programma di previsione, entrambi presentati dal Consiglio Direttivo in carica. Viene inoltre convocata per il rinnovo delle cariche sociali; le deliberazioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

b) L'assemblea straordinaria viene convocata con preciso ordine del giorno per le deliberazioni concernenti trasformazioni, spostamento della sede sociale scioglimento dell'associazione o modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo.

Per queste deliberazioni occorre voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti ad eccezione dello scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti di

Roberto...

Luciano...



Luciano...

Luciano...

tutti i soci.

L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è atta a deliberare con la presenza di almeno il venti per cento dei soci, che devono essere presenti di persona.

L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. La richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno e controfirmata da almeno un terzo dei soci dovrà essere fatta pervenire al presidente il quale dovrà, a sua volta, disporre per la richiesta convocazione entro e non oltre il termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta stessa. In difetto: troverà applicazione il comma secondo dell'articolo venti del vigente codice civile.

Per tutte le deliberazioni che richiedono una votazione questa sarà per alzata di mano o comunque in modo immediato e visibile.

Tutte le deliberazioni debbono essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea nominato dall'assemblea stessa.

c) L'Assemblea viene comunicata a tutti i soci aventi diritto, tramite lettera raccomandata RR, almeno 8 giorni prima della convocazione in prima seduta.

Art.12 - Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti l'asso-



12

685



ciazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'associazione, cura l'ordinaria amministrazione e, in casi urgenti prende decisioni da poi sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee generali dei soci.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque consiglieri e dura in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario - tesoriere
- d) Consiglieri.

Dette cariche in fase costituente sono nominate dai soci fondatori.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di revisore dei conti. All'atto dell'accettazione della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382

C.C.

Art.14 - Al Consiglio Direttivo compete:

686

B

a) l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Associazione. _____

b) assegnazione degli incarichi interni; _____

c) stesura e approvazione di un regolamento tecnico e disciplinare. _____

Art.15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale, al bilancio preventivo. _____

Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. _____

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice e trascritte in apposito registro. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti. _____

Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle Relazioni



del Collegio dei Revisori dei conti alle Assemblee prima che
siano sottoposte all'attenzione di queste.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.16 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
nominati dall'assemblea generale, e durano in carica tre anni.

Uno dei tre membri, che poi assume la carica di Presidente,
deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di
membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione
della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, che non sussistono a loro carico
cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli articoli
2382 e 2399 C.C.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sor-
veglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne ri-
ferisce all'Assemblea generale.

Il Collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno.
Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello
in cui l'Assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bi-
lancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art 17 - La gestione sociale ha inizio il primo gennaio di o-
gni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo il pri-
mo esercizio.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto u-
tili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale

688

15

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18 - In caso di scioglimento dell'associazione, la sua assemblea deciderà la liquidazione nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'associazione devolgerà il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 - Le norme del presente statuto possono essere integrate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, regolamento che potrà essere modificato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art.20 - Ogni controversia tra i soci o tra i soci e l'associazione sarà definita da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dai due arbitri così scelti, in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Terni.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.



16

689



Luigi Amato
Stella M. Amato
Rochester, N.Y.

Luigi Amato

